

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2005****che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2005) 134]***(I testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, polacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)**

(2005/103/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Le misure comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽²⁾ successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno permesso di conseguire in pochi anni una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC).
- (2) Nell'ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell'ozono proprio di tali sostanze.
- (3) Dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. Circa due terzi degli HCFC venivano utilizzati per la produzione di schiume, finché questa produzione è stata bandita a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- (4) Al fine di non penalizzare gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume a partire dal 1° gennaio 2003, ciò che avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse essere basato sulle quote storiche di mercato relative all'uso degli HCFC per la produzione di schiume, è opportuno definire un nuovo meccanismo di assegnazione relativo all'uso degli HCFC dopo tale data per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato più adeguato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dell'utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume.
- (5) Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 1999, devono essere tuttavia adottate disposizioni per riassegnare agli importatori di HCFC registrati le eventuali quote d'importazione che non siano state richieste e assegnate nel corso di un determinato anno.
- (6) La decisione 2002/654/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, dovrebbe essere modificata per tenere conto dell'aumento delle quote di idroclorofluorocarburi (gruppo VIII) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dall'atto di adesione del 2003, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).

⁽²⁾ GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 59.

- (7) Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza occorre sostituire la decisione 2002/654/CE.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «quota di mercato della refrigerazione», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idrofluoroclorocarburi di un produttore nel settore delle applicazioni della refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni della refrigerazione;
- b) «quota di mercato della produzione di schiume», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore della produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume;
- c) «quota di mercato degli usi di solventi», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore degli usi dei solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli usi di solventi.

Articolo 2

Base di calcolo delle quote

Sulla percentuale dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 assegnata ai produttori, le quantità indicative assegnate per l'utilizzo di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano all'allegato I della presente decisione.

Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate all'allegato II⁽¹⁾.

Articolo 3

Quote per i produttori

1. Per gli anni dal 2004 al 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicata all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
- a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;
- b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

(1) L'allegato II non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.

2. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

- a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;
- b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

Articolo 4

Quote per gli importatori

Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.

Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d'importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d'importazione.

La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all'entità delle quote già determinate per tali importatori.

Articolo 5

La decisione 2002/654/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisione.

Articolo 6

Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:

Arkema S.A.
Cours Michelet — La Défense 10
F-92091 Paris La Défense

Arkema Quimica S.A.
Avenida de Burgos, 12 — planta 7
E-28036 Madrid

DuPont de Nemours (Nederland) B.V.
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht
Nederland

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.
Kempenweg 90
P.O. Box 264
6000 AG Weert
Nederland

Ineos Fluor Ltd
PO Box 13
The Heath
Runcorn Cheshire WA7 4QF
United Kingdom

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.
Thessaloniki Plant
P.O. Box 10183
GR-54110 Thessaloniki

Rhodia Organique Fine Ltd
PO Box 46 — St Andrews Road
Avonmouth, Bristol BS11 9YF
United Kingdom

Solvay Electrolyse France
12, cours Albert 1^{er}
F-75383 Paris

Solvay Fluor GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover

Solvay Solexis S.p.A.
Viale Lombardia, 20
I-20021 Bollate (MI)

AB Ninolab
P.O. Box 137
S-194 22 Upplands Väsby

Arkema S.A.
C/ Luis I, Nave 6-B
Poligono Industrial Vallecas
E-28031 Madrid

Avantec
Bld Henri Cahn
B.P. 27
F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

BOC Gazy
ul. Pory 59
PL-02-757 Warszawa

Calorie
503 Rue Hélène Boucher
Z.I. Buc
B.P. 33
F-78534 Buc Cedex

Celotex Limited
Lady Lane Industrial Estate
Hadleigh, Ipswich, Suffolk,
IP7 6BA
United Kingdom

Empor d.o.o.
Trzaska 333
1000 Ljubljana
Slovenia

Fibran S.A.
6th km Thessaloniki
Oreokastro
P.O. Box 40.306
GR-560 10 Thessaloniki

G.AL.Cycle-Air Ltd
3, Sinopis Str., Strovolos
P.O. Box 28385
Nicosia, Cyprus

Solvay Ibérica S.L.
Barcelona
Calle Mallorca 269
E-08008 Barcelona

Advanced Chemical S.A.
C/ Balmes, 69 Pral 3º
E-08007 Barcelona

Asahi Glass Europe B.V.
World Trade Center
Strawinskylaan 1525
1077 XX Amsterdam
Nederland

BaySystems Iberia S/A
C/ Pau Clarís 196
E-08037 Barcelona

Bouquillon N.V.
Nijverheidslaan 38
B-8540 Deerlijk

Caraibes Froids SARL
B.P. 6033
Ste Thérèse
4,5 km Route du Lamentin
F-97219 Fort-de-France (Martinique)

Efisol
14/24, rue des Agglomérés
F-92024 Nanterre Cédex

Etis d.o.o.
Leskoškova 9a
1000 Ljubljana
Slovenia

Fiocco Trade S.L.
C/ Molina Nº 16, Pta 5
E-46006 Valencia

Galco S.A.
Avenue Carton de Wiart 79
B-1090 Bruxelles

Galex S.A.
B.P. 128
F-13321 Marseille Cedex 16

GU Thermo Technology Ltd
Greencool Refrigerants
Unit 12
Park Gate Business Centre
Chandlers Way, Park Gate
Southampton SO31 1FQ
United Kingdom

Harp International
Gellihirion Industrial Estate
Rhondda Cynon Taff
Pontypridd CF37 5SX
United Kingdom

ICC Chemicals Ltd.
Northbridge Road
Berkhamsted
Hertfordshire
HP4 1EF
United Kingdom

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
ul. J. Lea 112
PL-30-133 Kraków

Mebrom
Assenedestraat 4
B-9940 Rieme — Ertvelde

OU A Sektor
Kasteheina 6-9
EE-31024 Kohtla-Järve

Prodex-system sp. Z o.o.
24th Artemidy ST
PL-01-497 Warsaw

Quimidroga S.A.
Calle Tuset 26
E-08006 Barcelona

Resina Chemie BV
Korte Groningerweg 1A
9607 PS Foxhol
Nederland

Genys UAB
Lazdiju 20
Kaunas
Lituania

Guido Tazzetti & Co.
Strada Settimo, 266
I-10156 Torino

H&H International Ltd.
Richmond Bridge House
419 Richmond Road
Richmond TW1 2EX
United Kingdom

Kal y Sol
P.I. Can Roca
C/Carrerada s/n
E-08107 Martorelles (Barcelona)

Matero Ltd
37 St. Kyriakides Ave.
3508 Limassol
Cyprus

Nagase Europe Ltd
Berliner Allee 59
D-40212 Düsseldorf

Plasfi S.A.
Ctra Montblanc, s/n
E-43420 Sta Coloma de Queralt
(Tarragona)

PW Gaztech
ul. Kopernika 5
PL-11-200 Bartoszyce

Refrigerant Products Ltd.
N9 Central Park Estate
Westinghouse Road
Trafford Park
Manchester M17 1PG
United Kingdom

Sigma Aldrich Chimie SARL
80, rue de Luzais
L'isle d'abeau Chesnes
F-38297 St Quentin Fallavier

Sigma Aldrich Company Ltd
The Old Brickyard
New Road
Gillingham SP8 4XT
United Kingdom

SJB Chemical Products B.V.
Wellerondom 11
3230 AG Brelle
Nederland

Solquimia Iberia S.L.
C/ Duque de Alba No 3, 1º
E-28012 Madrid

Synthesia Espanola s.a
Conde Borrell, 62
E-08015 Barcelona

Termo-Schiessl Sp. z o.o.
ul. Raszynska 13
PL-05-500 Piaseczno

Universal Chemistry & Technology S.p.A
Viale A. Filippetti 20
I-20122 Milano

Vuoksi Yhtiö Oy
Lappeentie 12
FIN-55100 Imatra

Wigmors
Irysowa str. # 5
PL-51-117 Wroclaw

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Quantitativi indicativi assegnati per il 2004 e 2005 espressi in tonnellate/potenziale di riduzione dell'ozono

Mercato	2004	2005
Refrigerazione	1 990,61	2 054,47
Produzione di schiume	0,00	0,00
Solventi	64,11	66,17
Totale	2 054,72	2 120,64